

Comunicazione beni ai soci: guida all'adempimento in scadenza al 31/10/2016

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 20 Ottobre 2016

a fine mese scade la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci - si tratta di uno degli adempimenti meno graditi e più ostici da gestire; in questo articolo offriamo una piccola guida pratica alla corretta gestione della comunicazione, con esempi: l'autovettura o l'appartamento concessi in godimento a soci o familiari



Entro il prossimo **31 Ottobre 2016** (in quanto il 30 cade di domenica), come disposto dal **Provvedimento n. 54561-2014** dell'Agenzia delle entrate, i contribuenti devono inviare la comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e ai familiari (la normativa prevede in via generale la scadenza della comunicazione entro il termine di 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento).

LA NORMATIVA GENERALE: ASPETTI PRINCIPALI

Come noto il **Decreto Legge n. 138/2011** ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati dei soggetti (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni.

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento se sussiste una differenza tra il “*corrispettivo annuo relativo al godimento*” ed il “*valore normale di mercato del bene*” (solo ove vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo del bene).

Nota: come indicato dalla **circolare 24/E/2012** deve trattarsi di un bene:

- a) relativo all'impresa ovvero rientrare nei beni indicati nell'inventario nel caso di imprenditore individuale;
- b) bene appartenente alla società nel caso delle società di persone/società di capitali;
- c) il bene oggetto della comunicazione può appartenere alla categoria dei beni strumentali, dei beni merci o dei beni patrimonio.

Il Decreto Legge n.138-2011 ha disposto che la concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l'impresa concedente l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento); in pratica pertanto la concessione in godimento da parte di una società ad un socio o suo familiare o di ditta individuale ad un familiare di un bene aziendale in assenza di corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta:

a) utilizzatore: la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene ;

b)impresa concedente: l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento.

Nota: sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari.

La normativa in generale si applica ai seguenti soggetti:

- a) soggetti concedenti:** imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni non residenti, enti non commerciali limitatamente alla sfera commerciale;
- b) soggetti utilizzatori:** soci di società ed enti associativi con attività commerciale, familiari di soci di società o di enti associativi con attività commerciale, soci e familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, familiari dell'imprenditore individuale;
- c) beni interessati:** autovetture, motocicli e autocarri, imbarcazioni e navi, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore ai 3.000 euro al netto dell'Iva;
- d)** per familiari dell'imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Nota: ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: **beni posseduti in proprietà usufrutto, comodato, locazione e leasing.**

Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate procede al controllo delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, si tiene conto anche dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano.

LA COMUNICAZIONE: ASPETTI PRATICI

L'obbligo della Comunicazione può essere assolto alternativamente dall'impresa concedente o dal socio/familiare dell'imprenditore e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d'imposta.---> PROSEGUE NEL PDF--->

[blox_button text="Abbiamo a disposizione un tool per la gestione dell'adempimento"

link="https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/comunicazione-beni-in-godimento-ai-soci-tool-in-excel.html" target="_self" button_type="btn-default" icon="" size="btn-md" /]